



Ministero dell'università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e, in particolare, gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, al quale *“sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica”*, nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale la Sen. Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della ricerca;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *«Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»*;

VISTA la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la *«Riforma degli ordinamenti didattici universitari»* e, in particolare, l'articolo 11, commi 1 e 2;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante *«Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità»* e, in particolare, l'articolo 16, comma 5;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante *«Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»*;

VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante *«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»* e in particolare l'articolo 39, comma 2, che dispone quanto segue: *“Le istituzioni di formazione superiore, nella loro autonomia e nei limiti delle loro disponibilità finanziarie, assumono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi del documento programmatico di cui all'articolo 3, promuovendo l'accesso degli stranieri ai corsi universitari e di alta formazione artistica, musicale e coreutica, tenendo conto degli orientamenti comunitari in materia, in particolare riguardo all'inserimento di una quota di studenti universitari stranieri, stipulando apposite intese con istituzioni formative straniere per la mobilità studentesca, nonché organizzando attività di orientamento e di accoglienza.”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, concernente il *«Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»*;

VISTA la legge 2 agosto 1999, n. 264, recante *«Norme in materia di accessi ai corsi universitari»* e, in particolare, l'articolo 3;



Ministero dell'università e della Ricerca

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante *«Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario»*;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante *«Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria»*;

VISTO il decreto legislativo del 15 maggio 2025, n. 71, recante *«Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42)»* e, in particolare, l'articolo 6;

VISTA la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante *«Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 29 luglio 2022, n. 930, recante *«Disposizioni per consentire la contemporanea iscrizione a due corsi universitari»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *«Modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»* e ss.mm.ii.;

VISTI i decreti ministeriali e interministeriali con i quali sono state definite le Classi di laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

CONSIDERATI i lavori del Gruppo di Lavoro nominato con D.M. del 4 novembre 2024, n. 1760;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 30 maggio 2025, n. 418, recante *«Disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026»*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 20 giugno 2025, n. 431, recante *«Contributo forfettario e termini di iscrizione al semestre aperto, nonché date degli appelli degli esami per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria a.a. 2025-2026»*;

TENUTO CONTO che gli eventuali posti residui non coperti nelle graduatorie degli studenti provenienti dai Paesi non UE e residenti all'estero, per il mancato superamento della prova di esame relativa agli insegnamenti impartiti nel primo semestre o per insufficienti iscrizioni o per rinuncia al primo semestre, sono resi disponibili nella graduatoria degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia per le assegnazioni e le immatricolazioni;



Ministero dell'università e della Ricerca

VISTE le disposizioni ministeriali concernenti le procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia valide per l'anno accademico 2025/2026;

VISTA la nota integrativa alle *“Procedure per l'ingresso, il soggiorno, l'immatricolazione degli studenti internazionali e il relativo riconoscimento dei titoli, per i corsi della formazione superiore in Italia 2025/2026”*;

VISTA la nota prot. CRUI 001-2035-GEN/2025 19-06-2025, con la quale la CRUI ha rappresentato la disponibilità degli atenei *“... ad aumentare ulteriormente i numeri degli iscritti ai corsi di laurea di Medicina e Chirurgia (LM-41) almeno del 10% rispetto agli iscritti ai corsi di laurea nell'anno precedente e tenendo conto della disponibilità di spazi e docenti di riferimento”*;

RITENUTO opportuno, per il corso di laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41), introdurre per l'a.a. 2025/2026 una deroga ai requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii., ai fini della determinazione del potenziale formativo degli atenei, necessario per la definizione dei posti disponibili;

RAVVISATA la necessità di definire tempestivamente, per l'anno accademico 2025/2026, i criteri per la formazione delle graduatorie degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia e degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero;

DECRETA

Articolo 1

(Disposizioni generali)

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), in lingua italiana delle università statali, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del D.M. n. 418 del 2025, è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

2. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, la graduatoria di merito nazionale degli studenti dei Paesi non UE residenti all'estero di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, afferente a ciascuno dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui al comma 1 è redatta sulla base del punteggio conseguito negli esami di profitto del semestre filtro.

3. Le date definite negli Allegati di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alla procedura relativa all'a.a. 2025/2026. A decorrere dall'anno accademico 2026/2027, con



Ministero dell'università e della Ricerca

provvedimento annuale, il Ministero definisce le date di pubblicazione delle graduatorie di merito nazionali e le relative scadenze.

Articolo 2

(Graduatorie di merito nazionali e ammissione al secondo semestre)

1. A decorrere dall'anno accademico 2025/2026, l'ammissione degli studenti di cui all'articolo 1, nell'ambito dei relativi posti disponibili per le immatricolazioni al secondo semestre dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, è subordinata al conseguimento di tutti i CFU stabiliti per gli esami di profitto del semestre filtro, di cui all'articolo 4, comma 2 del D.M. n. 418 del 2025, e alla collocazione in posizione utile nelle rispettive graduatorie di merito nazionali sulla base del punteggio conseguito in ciascuno degli esami di profitto del predetto semestre, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del D.M. n. 418 del 2025 e dal comma 4 del presente articolo. Tale punteggio deve essere uguale o superiore a diciotto su trenta (18/30) per ciascun esame.
2. Gli studenti che non hanno conseguito, in ciascuna prova di esame, il punteggio minimo di cui al comma 1, non sono inseriti nelle predette graduatorie di merito.
3. Lo studente concorre nella graduatoria afferente ad uno dei corsi di cui all'articolo 1, comma 1 (LM-41 o LM-46 o LM-42), per il cui semestre filtro ha effettuato l'iscrizione, secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti.
4. In caso di parità di punteggio si applicano i seguenti criteri:
 - a) in caso di parità tra uno o più studenti invalidi in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabili con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 e uno o più studenti non rientranti nelle predette categorie, viene preferito lo studente invalido in possesso di certificato di invalidità uguale o superiore al 66% o disabile con certificazione di cui all'articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, presentate ai sensi dell'Allegato 2 del D.M. n. 418 del 2025;
 - b) nei casi di ulteriore parità, prevale lo studente anagraficamente più giovane.
5. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali, sono assegnati e si immatricolano in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza scelto in sede di iscrizione, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, ovvero in altra sede sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati e delle ulteriori scelte effettuate dagli studenti, secondo le procedure e i termini previsti dall'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 1, sulla base delle scelte effettuate in sede di domanda di iscrizione o delle ulteriori scelte successive alla ricognizione dei posti non assegnati, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Eventuali posti residui sono utilizzati dalle università per cambi di sede relativi al primo anno, in



Ministero dell'università e della Ricerca

relazione all'accertamento di gravi motivi debitamente documentati, ovvero per le procedure di iscrizione per anni successivi al primo di cui all'Allegato 1.

6. Gli studenti di cui all'articolo 1, comma 2, collocati in posizione utile in ciascuna delle graduatorie di merito nazionali sono assegnati e si immatricolano secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 2, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi. Gli eventuali posti non utilizzati nell'ambito delle predette graduatorie, per il mancato superamento delle prove di esame relative agli insegnamenti impartiti nel semestre filtro o per iscrizioni inferiori ai posti disponibili o per rinuncia alla votazione conseguita almeno a uno degli esami di profitto sostenuti nel semestre filtro o per mancata immatricolazione, sono resi disponibili per le assegnazioni e le immatricolazioni degli studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE residenti in Italia nelle relative graduatorie, in occasione della riassegnazione di cui al comma 5.

7. Nel caso in cui la collocazione nelle graduatorie di merito di cui ai commi 5 e 6 non consenta la prosecuzione del percorso di studi nei corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) o odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) o medicina veterinaria (LM-42), lo studente può proseguire nel corso di studio di cui all'articolo 8 del D.M. n. 418 del 2025, indicato in sede di iscrizione in una delle sedi opzionate, secondo l'ordine delle preferenze espresse. Lo studente è ammesso, anche in sovrannumero, di norma nel limite del venti per cento dei posti disponibili presso ciascuno ateneo, secondo le procedure ed i termini previsti dall'Allegato 3.

8. Qualora lo studente – a fronte della saturazione dei posti disponibili – non trovi utile collocazione presso le sedi opzionate al momento dell'iscrizione, può proseguire il percorso di studio presso una diversa sede, tenuto conto della redistribuzione dei posti non assegnati. A tal fine, lo studente procede a indicare un ordine di preferenza delle sedi ancora disponibili.

9. Qualora lo studente, all'esito della procedura di cui al comma 8, non trovi utile collocazione, si procede all'assegnazione d'ufficio nella sede con disponibilità di posti e più prossima alla residenza/domicilio indicati in sede d'iscrizione ai sensi del D.M. n. 418 del 2025, Allegato 1, numero 2. In subordine, si procede all'assegnazione d'ufficio secondo tale ultimo criterio.

10. In caso di mancata immatricolazione nei termini prescritti dall'Allegato 3, all'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, lo studente decade dalla possibilità di immatricolarsi.

11. Lo studente è assegnato al corso affine secondo l'ordine decrescente del punteggio conseguito negli esami di profitto, risultante dalla somma aritmetica dei punteggi conseguiti e, in caso di parità, si applicano i criteri di cui al comma 4.

12. Qualora il numero delle immatricolazioni, anche in sovrannumero, ad un corso afferente alle Classi delle Lauree per le Professioni sanitarie, tra quelli di cui all'articolo 8, comma 1, del D.M. n. 418 del 2025, possa pregiudicare la sostenibilità dell'offerta formativa anche nel rispetto del principio enunciato dall'articolo 2, comma 2, lett. f), della legge 14 marzo 2025, n. 26, è



Ministero dell'università e della Ricerca

comunque garantita l'immatricolazione ad altro corso affine, come previsto dall'articolo 2, comma 2, lett. *e*) della medesima legge, assicurando l'espressione della scelta da parte dello studente interessato tra quelli in cui risultino posti disponibili, secondo modalità individuate con apposito decreto ministeriale.

Articolo 3 *(Posti disponibili)*

1. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71 e nelle more dell'attuazione dell'articolo 2, comma 2, lett. *f*), *g*) e *h*) della legge 14 marzo 2025, n. 26, per i corsi di cui all'articolo 1, resta ferma la procedura di determinazione del numero nazionale dei posti disponibili di cui all'articolo 3 della legge 2 agosto 1999, n. 264. Per l'anno accademico 2025/2026, i posti per le immatricolazioni ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41), odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e medicina veterinaria (LM-42), destinati agli studenti di cui all'articolo 1 del presente decreto, sono definiti e ripartiti tra le università con successivi decreti del Ministro dell'Università e della Ricerca.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, in prima applicazione del presente decreto, sono derogati per il corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41) delle università statali i requisiti di docenza relativi alla numerosità massima della classe di cui al decreto ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154 e ss.mm.ii, ai fini della determinazione del potenziale formativo degli atenei e della conseguente definizione dei posti disponibili per l'immatricolazione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia (LM-41).

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
Sen. Anna Maria Bernini